

**DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2021**

**215/2021/R/EEL**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 300/2017/R/EEL, RELATIVO AL PROGETTO PILOTA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE SECONDARIA DI FREQUENZA/POTENZA TRAMITE RISORSE NON GIÀ ABILITATE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1159<sup>a</sup> riunione del 25 maggio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2013/543 della Commissione Europea del 14 giugno 2013;
- il Regolamento (CE) 2015/1222 della Commissione Europea del 24 luglio 2015;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione Europea del 2 agosto 2017;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione Europea del 23 novembre 2017;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e i suoi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), di avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione;

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel) recante “Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l’istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code europeo”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 372/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 583/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 383/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 402/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 422/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 675/2018/R/eel;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021” (Quadro strategico 2019-2021);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 153/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2020, 200/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 579/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 70/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 70/2021/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 giugno 2020, 201/2020/R/eel;
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera trasmessa da Terna all’Autorità, in data 18 maggio 2021, recante il regolamento del progetto pilota per la fornitura del servizio di regolazione secondaria di frequenza/potenza (di seguito: servizio di regolazione secondaria o riserva secondaria) tramite risorse non già abilitate (di seguito: lettera 18 maggio 2021).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, con la deliberazione 393/2015/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento; in tale procedimento sono confluiti anche tutte le attività e i provvedimenti finalizzati all’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, per la parte relativa al dispacciamento elettrico;
- con la deliberazione 300/2017/R/eel, nell’ambito del percorso per la riforma organica del dispacciamento e della redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), l’Autorità ha previsto una prima apertura di MSD, tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la suddetta riforma e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento;

- ai fini della definizione di progetti pilota ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel occorre tenere conto di quanto segue:
  - a. *definizione dei progetti*:
    - i. sono individuati da Terna e devono prevedere il coinvolgimento di operatori individuati sulla base di clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile;
    - ii. sono sottoposti a consultazione preventiva con gli operatori; la consultazione deve recare il regolamento secondo il quale sarà gestito il progetto pilota (inclusivo dei requisiti tecnici e delle modalità per la richiesta di abilitazione delle nuove risorse a MSD) e una relazione tecnica che illustri il progetto e motivi tutte le scelte effettuate;
    - iii. sono infine inviati da Terna all’Autorità per l’approvazione corredati dalla versione definitiva del regolamento, dalle tempistiche di esecuzione, nonché dalle osservazioni pervenute da parte degli operatori durante la consultazione;
    - iv. l’Autorità si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, prorogabili nel caso in cui siano richieste integrazioni;
  - b. *unità ammesse alla sperimentazione*:
    - i. unità di produzione (di seguito: UP) non già abilitate (rilevanti e non rilevanti), inclusi i sistemi di accumulo (che sono equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel);
    - ii. sistemi di accumulo in abbinamento a unità di produzione abilitate alla partecipazione a MSD al fine di ottimizzare la fornitura di risorse per il dispacciamento;
    - iii. unità di consumo (di seguito: UC) non rientranti nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico;
  - c. *obiettivi dei progetti pilota*: la sperimentazione di
    - i. la partecipazione al MSD delle unità di cui al punto b.;
    - ii. le modalità di aggregazione, ai fini della partecipazione a MSD, delle unità di cui al punto b.;
    - iii. le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione);
    - iv. forme di approvvigionamento a termine delle risorse per il dispacciamento, da espletare secondo procedure concorsuali;
    - v. qualunque altro aspetto che Terna ritenga utile sperimentare, dandone adeguata motivazione, previa approvazione dell’Autorità;
- per quanto riguarda i criteri di ammissione dei progetti pilota, la deliberazione 300/2017/R/eel specifica quanto segue:
  - d. *ammissione delle UP e delle UC*: ai fini dell’ammissione, le unità aventi diritto ai sensi del precedente punto devono:
    - i. rispettare i requisiti di performance tecnica previsti per la fornitura di ciascun servizio di dispacciamento nella versione del Codice di rete vigente al momento della richiesta di abilitazione
      - singolarmente per le unità di produzione rilevanti e

- su base aggregata per le unità di produzione non rilevanti e per le unità di consumo.
- Eventuali modifiche a questo requisito sono valutate dall’Autorità in sede di approvazione del progetto pilota;
- ii. disporre di dati di misura orari;
- e. *aggregazione:*
- i. gli aggregati consentiti prendono il nome di Unità Virtuali Abilitate (di seguito: UVA) e si distinguono in:
    - unità virtuali abilitate di produzione (UVAP), caratterizzate dalla presenza di sole unità di produzione non rilevanti, inclusi i sistemi di accumulo. Allo stato attuale le UVAP rientrano nell’ambito delle UVAM;
    - unità virtuali abilitate di consumo (UVAC), caratterizzate dalla presenza di sole unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti). Allo stato attuale le UVAC rientrano nell’ambito delle UVAM;
    - unità virtuali abilitate miste (UVAM), caratterizzate dalla presenza di unità di produzione non rilevanti e/o unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate (queste ultime qualora condividano il punto di connessione con unità di consumo) e/o unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti);
    - unità virtuali abilitate nodali (UVAN), caratterizzate dalla presenza di unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria e/o non rilevanti ed eventualmente anche di unità di consumo, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale;
  - ii. i perimetri geografici di aggregazione per la definizione delle UVA sono definiti da Terna, fornendo adeguata motivazione delle proprie scelte, in modo che:
    - siano coerenti con il modello di rete utilizzato dall’algoritmo per la selezione delle offerte accettate su MSD, in modo tale che la movimentazione delle unità incluse nelle UVA non comporti violazioni di vincoli di rete;
    - non eccedano la zona di mercato;
    - possano differire a seconda della tipologia di servizio approvvigionato su MSD;
    - non presentino discriminazioni tra i diversi progetti pilota;
- f. *punti di dispacciamento:*
- i. le unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate (di seguito: UPR), in generale e fatte salve diverse esplicite indicazioni, partecipano a MSD singolarmente, fermo restando il proprio dedicato punto di dispacciamento definito ai sensi della deliberazione 111/06 e valido per la partecipazione ai mercati dell’energia nonché per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi;
  - ii. le UVAC, UVAP e UVAM rilevano solamente per la partecipazione a MSD; ai fini della partecipazione ai mercati dell’energia, le unità incluse nelle UVA continuano a rimanere inserite nei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti e per unità di consumo di cui all’articolo 10 della deliberazione 111/06;

- iii. le UVAN rilevano sia per la partecipazione a MSD sia per la partecipazione ai mercati dell'energia; per tale motivo alle UVAN è associato un punto di dispacciamento di nuova costituzione;
- g. *servizi resi*: le unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria e le UVA:
  - i. possono richiedere l'abilitazione anche solamente per uno dei servizi previsti dal Codice di rete;
  - ii. per i servizi articolati nelle modalità "a salire" e "a scendere", deve essere consentita la possibilità di abilitarsi alla fornitura anche di una sola fra le due modalità;
- h. *adeguamenti impiantistici*:
  - i. Terna definisce i requisiti di performance tecnica relativi a ciascun servizio ancillare;
  - ii. le UVA e le UPR:
    - devono dotarsi di dispositivi idonei a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo di Terna;
    - sono sottoposte a una procedura di qualifica definita da Terna (nonché eventualmente a prove in sito), che consenta di verificare l'effettiva fornitura del servizio di dispacciamento per il quale è richiesta l'abilitazione;
    - Terna può riservarsi la facoltà di effettuare, anche a valle dell'ottenimento dell'abilitazione, un monitoraggio della effettiva capacità dell'utente del dispacciamento alla fornitura dei servizi per i quali è abilitato;
- i. *controparti contrattuali*:
  - i. nel caso delle UPR e delle UVAN, la controparte per la fornitura delle risorse per il dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il Balance Service Provider (di seguito: BSP);
  - ii. nel caso delle UVAC, UVAP e UVAM, la controparte per la fornitura delle risorse per il dispacciamento è il BSP che può essere distinto dall'utente del dispacciamento; il BSP è quindi responsabile anche per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 383/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato il regolamento, predisposto da Terna ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel, relativo al progetto pilota per la partecipazione a MSD delle unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate (di seguito: regolamento UPR);
- il regolamento UPR prevede, in sintesi, che:
  - possano partecipare al progetto pilota le UPR:
    - i. alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
    - ii. diverse da quelle di cui al precedente punto i. che non rispettino i requisiti tecnici minimi di abilitazione al MSD di cui al Capitolo 4 del Codice di rete

di Terna e che, contestualmente, soddisfino i requisiti tecnici minimi di abilitazione per almeno uno dei servizi di dispacciamento previsti dal Regolamento UPR e di seguito descritti;

- il soggetto che svolge il ruolo di BSP, responsabile della partecipazione a MSD, sia l'utente del dispacciamento; infatti, le unità di produzione partecipanti a tale progetto pilota rilevano sia per la partecipazione a MSD, sia per la partecipazione ai mercati dell'energia (MGP e MI);
- le UPR possano essere abilitate, anche asimmetricamente, alla fornitura di risorse per la risoluzione delle congestioni, per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione e per il bilanciamento. La capacità modulabile deve essere pari ad almeno 5 MW nel caso di richiesta di abilitazione per la fornitura di risorse per la risoluzione delle congestioni, per la riserva terziaria rotante e di sostituzione, mentre deve essere pari ad almeno 2 MW per il servizio di bilanciamento;
- ai fini dell'abilitazione alla fornitura di risorse per la risoluzione delle congestioni, per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione e per il bilanciamento, le unità di produzione idroelettriche debbano avere un rapporto tra l'energia erogabile e la potenza massima almeno pari a 2 ore;
- ai fini dell'abilitazione alla fornitura di risorse a salire per la risoluzione delle congestioni e per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione, le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili debbano essere connesse elettricamente a sistemi di accumulo secondo le modalità previste dalla deliberazione 574/2014/R/eel (senza ulteriori indicazioni in merito alla rispettiva potenza e/o energia erogabile);
- la remunerazione prevista per le UPR avvenga tramite la partecipazione a MSD, come per le unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione obbligatoria;
- Terna applichi un corrispettivo di mancato rispetto dell'ordine di dispacciamento nel caso in cui la somma delle quantità accettate con riferimento a una UPR abbia un segno opposto rispetto al segno dello sbilanciamento della medesima UPR;
- agli sbilanciamenti delle UPR continui ad essere applicato il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- Terna applichi il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale di cui all'articolo 41bis dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 422/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato il regolamento, predisposto da Terna, relativo alla partecipazione delle UVAM al MSD (di seguito: regolamento MSD UVAM), nonché la procedura relativa all'approvvigionamento a termine delle risorse per il dispacciamento offerte dalle UVAM (di seguito: procedura a termine di UVAM) e il relativo contratto;
- con la deliberazione 153/2020/R/eel, l'Autorità ha approvato le modifiche, predisposte da Terna, al richiamato regolamento al fine di prevedere, tra l'altro, la possibilità di includere in una UVAM i punti non trattati orari ai fini del *settlement*,

di cui all'articolo 10 del TIS, purché dotati di un'apparecchiatura di misura che consenta all'impresa distributrice competente di rilevare il dato di misura orario, pur non validato e non utilizzato ai fini del *settlement*;

- con la deliberazione 70/2021/R/eel, l'Autorità ha approvato alcune modifiche relative al progetto pilota UVAM, predisposte da Terna, finalizzate ad aumentarne l'efficacia;
- più nel dettaglio, il progetto pilota UVAM, come da ultimo modificato, prevede la partecipazione a MSD di UVAM:
  - ciascuna caratterizzata, alternativamente:
    - i. dalla presenza di unità di produzione non rilevanti, di unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione alla rete con una o più unità di consumo purché la potenza immessa al punto di connessione non sia superiore a 10 MVA, e di unità di consumo (le unità di produzione includono anche i sistemi di accumulo assimilati ad unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel); in tale caso il perimetro di aggregazione è definito da Terna nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel;
    - ii. dalla presenza di unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione alla rete con unità di consumo e aventi potenza immessa al punto di connessione superiore a 10 MVA; in tale caso il perimetro di aggregazione coincide con l'insieme delle unità di produzione e delle unità di consumo sottese al punto di connessione medesimo;
  - per cui il soggetto che svolge il ruolo di BSP sia l'utente del dispacciamento oppure un soggetto terzo aggregatore; in ogni caso il BSP non può essere il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE) o l'Acquirente Unico (AU). Le UVAM non rilevano ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia (MGP e MI), né ad esse viene associato un punto di dispacciamento dedicato;
  - aventi ciascuna una capacità modulabile, a salire o a scendere, almeno pari a 1 MW;
  - abilitate alla fornitura della risoluzione delle congestioni, della riserva terziaria rotante e di sostituzione e delle risorse per il bilanciamento;
  - i servizi resi dalle UVAM siano remunerati, in alternativa:
    - i. tramite la normale remunerazione derivante da MSD;
    - ii. tramite corrispettivi derivanti dalla contrattualizzazione a termine per la fornitura delle risorse, limitatamente alla fase di sperimentazione: i) un corrispettivo fisso definito in esito ad un'asta al ribasso di tipo *pay as bid* (con *cap* pari a 30.000 €/MW/anno) ripartito su base giornaliera ed erogato in funzione del numero di ore consecutive (da 2 a 4 ore) a cui sono riferite le offerte; ii) un corrispettivo variabile pari al prezzo offerto dal titolare dell'UVAM nel MSD (soggetto a *strike price* pari a 400 €/MWh o 200 €/MWh a secondo del prodotto offerto) riconosciuto solamente in caso di attivazione delle risorse su MSD. In caso di contrattualizzazione a termine, i

titolari delle UVAM hanno vincoli più stringenti in termini di impegni a offrire per il servizio di bilanciamento a salire;

- per ciascun quarto d’ora in cui vi siano quantità accettate, Terna aggiorni i programmi in immissione o in prelievo cumulati in esito ai mercati dell’energia (MGP e MI) dei punti di dispacciamento a cui appartengono i punti inclusi in una UVAM; la variazione di tali programmi è pari al valore minimo tra il volume sotteso all’offerta accettata riferita alla medesima UVAM e il volume di energia elettrica effettivamente erogato. A tal fine, ciascun BSP deve comunicare a Terna il fattore di ripartizione percentuale della richiamata variazione tra i punti di dispacciamento in cui sono inclusi i punti che appartengono all’UVAM considerata;
- Terna riceva da ciascun BSP se positivo, o corrisponda al BSP se negativo, il prodotto tra la somma delle variazioni dei programmi di cui al precedente alinea e i) il prezzo zonale della zona di mercato in cui l’UVAM è ubicata in caso di punti di dispacciamento per unità di produzione, ovvero ii) il prezzo unico nazione in caso di punti di dispacciamento per unità di consumo;
- Terna corrisponda a ciascun utente del dispacciamento titolare di punti di dispacciamento a cui afferiscono le unità appartenenti a una UVAM se positivo, o riceva dall’utente del dispacciamento se negativo, il prodotto tra la somma delle richiamate variazioni dei programmi e i) il prezzo zonale della zona di mercato in cui l’UVAM è ubicata in caso di punti di dispacciamento per unità di produzione, ovvero ii) il prezzo unico nazione in caso di punti di dispacciamento per unità di consumo;
- Terna applichi un corrispettivo di mancato rispetto dell’ordine di dispacciamento nel caso in cui l’esecuzione delle quantità accettate non risulti pienamente rispettata;
- agli sbilanciamenti dei punti di dispacciamento in immissione o in prelievo delle unità di produzione o di consumo incluse in una UVAM continui ad essere applicato il prezzo di sbilanciamento di cui all’articolo 40, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la lettera del 18 maggio 2021, Terna ha trasmesso all’Autorità la documentazione relativa a un progetto pilota per la fornitura del servizio di regolazione secondaria tramite risorse non già abilitate, comprensiva del regolamento e delle osservazioni formulate dagli operatori nell’ambito della consultazione (*punto a.iii.*). Alla medesima lettera è allegato anche il Regolamento UVAM aggiornato affinché sia coordinato con quanto proposto in relazione alla fornitura del servizio di regolazione secondaria;
- le caratteristiche essenziali del progetto pilota sono le seguenti:
  - è finalizzato a testare l’affidabilità e gli impatti sul sistema della fornitura del servizio di regolazione secondaria da parte di risorse, anche aggregate, ulteriori rispetto a quelle obbligatoriamente abilitate;



- tali risorse ulteriori sono: (i) unità di produzione rilevanti (UPR) inclusi i sistemi di accumulo non già rientranti nelle UVAM; (ii) UVAM i cui punti di immissione e/o di prelievo dispongano di dati di misura validati quortorari;
- rappresenta una integrazione dei già esistenti progetti pilota relativi alle UVAM e alle UPR: resta in ogni caso ferma la possibilità di erogare per il tramite di una UVAM o di una UPR solo regolazione secondaria;
- il servizio di regolazione secondaria può essere erogato anche in modalità asimmetrica (solo nella modalità in vendita, solo nella modalità in acquisto o con delle semi-bande in vendita e in acquisto di diversa entità). Nel caso in cui un soggetto titolare di una unità qualificata presenti offerte simmetriche, Terna può selezionare quantità in vendita e in acquisto di diverse entità, fermo restando che le quantità in vendita e in acquisto complessivamente selezionate da Terna siano di pari entità;
- ai fini della qualificazione, le unità (rilevanti o virtuali) devono soddisfare i requisiti minimi riportati nell'allegato tecnico al regolamento. Al riguardo, nel caso di unità virtuali, Terna introduce anche prescrizioni, in termini di tempistiche di trasmissione dei dati di misura in tempo reale e di accuratezza dei dati medesimi, applicate ai singoli punti di connessione facenti parte dell'aggregato, allo scopo di garantire la disponibilità e l'accuratezza dei dati resi disponibili dal BSP aggregatore a Terna;
- la richiesta di qualificazione deve essere presentata con riferimento ad almeno 1 MW di semi-banda a salire e/o a scendere;
- ai fini di garantire la sicurezza del sistema, nella fase di selezione delle offerte viene applicato un fattore di *derating* (compreso tra 0 e 1) alle quantità offerte nell'ambito del progetto pilota, tenendo conto del livello di affidabilità delle unità a cui si riferiscono le offerte. Nella fase di gestione in tempo reale, Terna considera le quantità selezionate (in vendita o in acquisto) divise per i medesimi fattori di *derating*;
- i fattori di *derating* di cui al precedente alinea sono inizialmente definiti da Terna in modo cautelativo e successivamente aggiornati sulla base dell'andamento del progetto pilota. Terna rende disponibili i valori di tali fattori con almeno due giorni di anticipo rispetto al giorno di riferimento;
- in merito alla remunerazione del servizio, Terna ha proposto che:
  - sia previsto il medesimo meccanismo di remunerazione attualmente vigente per le unità obbligatoriamente abilitate (cioè *pay-as-bid* in €/MWh per la quantità accettata nella fase di gestione in tempo reale);
  - sia prevista l'applicazione di corrispettivi di mancato rispetto dell'ordine di dispacciamento concettualmente analoghi a quelli già previsti dal regolamento UVAM e dal regolamento UPR, nel caso in cui l'unità qualificata non eroghi (o eroghi solo parzialmente) nel tempo reale le quantità accettate per il servizio di regolazione secondaria;
- nel caso di UVAM (a cui, a differenza delle UPR, non è associato un programma), i programmi in esito ai mercati dell'energia vengano aggiornati secondo i medesimi criteri previsti nel regolamento MSD UVAM;

- per ciascuna unità qualificata e per ciascun periodo rilevante, Terna valorizzi lo sbilanciamento effettivo di ogni punto di dispacciamento incluso in una unità qualificata al prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40.3 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cioè *single price* previsto per le unità non abilitate);
- Terna ha, infine, proposto che il Regolamento UVAM, da ultimo approvato con deliberazione 70/2021/R/eel, sia aggiornato in modo da essere coordinato con il progetto pilota per la fornitura del servizio di regolazione secondaria tramite risorse non già abilitate.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di Terna sia coerente con l'attuale assetto della deliberazione 300/2017/R/eel;
- sia opportuno approvare il progetto pilota relativo alla fornitura del servizio di regolazione secondaria di frequenza/potenza tramite risorse non già abilitate, trasmesso da Terna all'Autorità con lettera del 18 maggio 2021;
- sia opportuno approvare le modifiche proposte da Terna al Regolamento UVAM, trasmesse all'Autorità con lettera del 18 maggio 2021;
- sia opportuno prevedere che Terna, nell'ambito della rendicontazione periodica dei risultati del progetto pilota prevista dalla deliberazione 300/2017/R/eel, dia separata evidenza al caso delle unità virtuali, riportando proprie valutazioni in merito alla possibilità di prevedere che le prescrizioni, in termini di tempistiche di trasmissione dei dati di misura in tempo reale e di accuratezza dei dati medesimi, siano applicate all'aggregato anziché a ogni singolo punto di connessione che ne fa parte, in quanto il servizio di regolazione secondaria è erogato a livello di aggregato

**DELIBERA**

1. di approvare il progetto pilota relativo alla fornitura del servizio di regolazione secondaria di frequenza/potenza tramite risorse non già abilitate trasmesso da Terna all'Autorità con lettera del 18 maggio 2021;
2. di approvare le modifiche proposte da Terna al Regolamento UVAM, trasmesse all'Autorità con lettera del 18 maggio 2021;
3. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet il Regolamento del progetto pilota di cui al precedente punto 1, comprensivo dei propri allegati, nonché la versione aggiornata del Regolamento UVAM di cui al precedente punto 2, comprensivo dei propri allegati;
4. di prevedere che Terna, nell'ambito della rendicontazione periodica dei risultati del progetto pilota prevista dalla deliberazione 300/2017/R/eel, dia separata evidenza al caso delle unità virtuali, riportando proprie valutazioni in merito alla possibilità di prevedere che le prescrizioni, in termini di tempistiche di trasmissione dei dati di

- misura in tempo reale e di accuratezza dei dati medesimi, siano applicate all'aggregato anziché a ogni singolo punto di connessione che ne fa parte;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*